



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando  
è tratto da un volume pubblicato su  
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

## 4. ASSUNZIONI AGEVOLATE

**TIPOLOGIE DI INCENTIVI ►** **Previdenziali:** il datore di lavoro ha diritto, per un certo periodo, a fruire di riduzioni contributive.  
**Fiscali:** il datore di lavoro ha diritto a fruire di un credito d'imposta.

**LAVORATORI INTERESSATI ►** **Lavoratori sospesi o espulsi** dai processi produttivi:  
- lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;  
- lavoratori in CIGS sospesi per almeno 3 mesi;  
- disoccupati con almeno 50 anni di età e donne di qualsiasi età;  
- percettori di NASpI;  
- dirigenti disoccupati;  
**Nuovi occupati** per:  
- assunzione di lavoratori in sostituzione per maternità;  
- esonero triennale;  
- esonero biennale;  
- garanzia giovani.

**AGEVOLAZIONI ►** Gli incentivi non spettano:  
- se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;  
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza;  
- se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;  
- con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume.  
Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato.  
L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

**DIRITTI DI PRECEDENZA ►** Il datore di lavoro che vuole assumere deve rivolgersi con precedenza ai lavoratori attualmente impiegati *part-time*, a quelli che sono già stati impiegati presso di lui con contratto a termine superiore a 6 mesi, o per attività stagionali e intensificazioni di attività, o che hanno cessato di lavorare presso di lui per riduzione del personale, mobilità, trasferimento d'azienda, o sospesi con CIGS con la stessa qualifica del lavoratore da assumere.

**FORMULE ►** Fac-simili di formule contrattuali in materia di diritto di precedenza.

**RIFERIMENTI NORMATIVI ►** **Tipologie di lavoratori. Mobilità:** legge 23 luglio 1991, n. 223 - **CIGS e disoccupati da almeno 24 mesi:** legge 29 dicembre 1990, n. 407 - **CIGS da almeno 3 mesi:** D.L. 20 maggio 1993, n. 148 - **Disoccupati con almeno 50 anni di età:** legge 28 giugno 2012, n. 92 - **Giovani disoccupati under 30:** D.L. 28 giugno 2013, n. 76 - **Percettori di NASpI:** D.L. 28 giugno 2013, n. 76 e D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 - **Sostituzione maternità e paternità:** D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - **Dirigenti:** legge 7 agosto 1997, n. 266 - **Esonero triennale:** legge 23 dicembre 2014, n. 190 - **Esonero biennale:** legge 28 dicembre 2015, n. 208 - **Garanzia Giovani:** Decreti Direttoriali 8 agosto 21014, n. 1709 e 3 febbraio 2016, n. 16 - **Principi inerenti alla fruizione di agevolazioni:** D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151; legge 28 giugno 2012, n. 92.

► **TIPOLOGIE DI INCENTIVI**

**1. Previdenziali**

La maggior parte delle agevolazioni connesse con l'assunzione di determinate categorie di lavoratori consistono **nell'abbattimento del costo del lavoro** attraverso **la riduzione**, per un certo periodo di tempo, dei **contributi previdenziali a carico del datore di lavoro**.

In via generale, le riduzioni sono connesse con un determinato *status* dei lavoratori da assumere (età, stato di disoccupazione, precedente licenziamento da altro datore di lavoro, ecc.) e competono in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato.

**2. Fiscali**

I **crediti d'imposta** spettanti ai datori di lavoro per favorire l'occupazione sono, attualmente, previsti per:

- le piccole e medie imprese e le imprese artigiane per l'assunzione di ricercatori;
- la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. Il beneficio è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato "lavoratori svantaggiati" o "lavoratori molto svantaggiati";
- favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro;
- le aziende che assumono a tempo indeterminato dottori di ricerca o laureati magistrali in materie tecnico-scientifiche impiegati in attività di ricerca e sviluppo;
- le *c.d. start-up* innovative.

Inoltre, per favorire l'assunzione di donne e giovani, viene previsto l'aumento delle deduzioni IRAP per le lavoratrici e per i giovani sotto i 35 anni di età assunti con contratti a tempo indeterminato.

► **LAVORATORI INTERESSATI**

**1. Lavoratori in mobilità**

Per agevolare l'assunzione di lavoratori **iscritti nelle liste di mobilità** sono disposti particolari benefici contributivi.



**Attenzione**

Tali benefici **non si applicano** ai lavoratori licenziati per riduzione del personale da privati **datori di lavoro non imprenditori**.

**1.1. Assunzione a tempo indeterminato**

L'agevolazione è applicabile anche ai lavoratori **soci di cooperativa** con rapporto di lavoro subordinato e nei confronti del datore di lavoro (ovvero dell'utilizzatore in caso di somministrazione) in caso di assunzione di lavoratori collocati in **mobilità in deroga**.

I datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità con contratto a **tempo indeterminato** fruiscono delle seguenti agevolazioni:

- la quota contributiva a loro carico, per i primi **18 mesi** del rapporto, è pari a quella prevista per gli **apprendisti**, ferma restando la quota a carico del dipendente nella misura stabilita per la generalità dei lavoratori. Il beneficio non concerne i premi dovuti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- se il datore procede all'assunzione senza esservi tenuto e il contratto è a **tempo pieno** viene concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un **contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità** che avrebbe percepito il lavoratore.

Il beneficio spetta solo per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione e non può avere una durata superiore a 12 mesi elevati - se il lavoratore ha più di 50 anni - a 24 mesi ovvero a 36 se il lavoratore viene assunto da aziende operanti nel Mezzogiorno o nelle circoscrizioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.

L'erogazione cessa alla scadenza del periodo massimo di godimento, anche se non è stato interamente usufruito a causa di periodi non retribuiti e non può in ogni caso superare la durata dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore in mancanza di assunzione. Il beneficio cessa, altresì, dalla data in cui il lavoratore matura il diritto alla pensione di vecchiaia.



CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO				
Legge 23 luglio 1991, n. 223				
NORMA	FATTISPECIE	BENEFICIARI	MISURA	DURATA
Art. 25, c. 9, e art. 8, c. 4, L. n. 223/1991	Assunzione a t. i. di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità	Datori di lavoro in generale	Ctr. INPS D.L. come apprendisti (10%)	18 mesi
			50% ind. mob. che sarebbe spettata al lavoratore	Fino a 50 anni: 12 mesi Oltre 50 anni: 24 mesi Oltre 50 anni Mezzogiorno: 36 mesi

## 1.2 Assunzione a tempo determinato

Se il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità è stato assunto a **termine per un periodo non superiore a 12 mesi** è previsto che la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per **l'intera durata del rapporto, pari a quella stabilita per gli apprendisti**, ferma restando la normale quota a carico del dipendente. Anche in tal caso, l'agevolazione non si applica all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In caso di proroga del contratto di lavoro a tempo determinato, l'agevolazione contributiva, pur continuando ad applicarsi, non potrà superare complessivamente, tra periodo iniziale e proroga, la durata di 12 mesi.



CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO				
Legge 23 luglio 1991, n. 223				
NORMA	FATTISPECIE	BENEFICIARI	MISURA	DURATA
Art. 8, c. 2, L. n. 223/1991	Assunzione a t. d. di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità	Datori di lavoro in generale	Ctr. INPS D.L. come appren- disti (10%)	12 mesi

### 1.2.1 Trasformazione del contratto a termine

Se, nel corso del suo svolgimento, il contratto viene trasformato **in contratto a tempo indeterminato**, il beneficio contributivo è riconosciuto per **ulteriori 12 mesi** a partire dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro.

Dal momento della **trasformazione**, sempreché non esista l'obbligo di assunzione e il contratto sia a tempo pieno, al datore di lavoro compete il **contributo pari al 50% dell'indennità di mobilità**.



TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI RAPPORTO A TERMINE				
Legge 23 luglio 1991, n. 223				
NORMA	FATTISPECIE	BENEFICIARI	MISURA	DURATA
Art. 8, c. 2 e c. 4, L. n. 223/1991	Trasformazione a t. i. di lavoro- ratori assunti a t.d.	Datori di lavoro in generale	Ctr. INPS D.L. come appren- disti (10%)	12 mesi
			50% ind. mob. che sarebbe spettata al lavoratore	Fino a 50 anni: 12 mesi Oltre 50 anni: 24 mesi Oltre 50 anni Mezzogiorno: 36 mesi

## 2. Disoccupati e lavoratori in CIGS

### 2.1. Disoccupati e lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi

L'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede l'**abbattimento dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro** per coloro che assumono, anche a tempo parziale, con contratto a **tempo indeterminato**, lavoratori **sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno 24 mesi**, o **disoccupati da almeno 24 mesi** (lo stato di disoccupazione viene riconosciuto soltanto a coloro che dichiarino al Centro per l'impiego competente l'immediata disponibilità al lavoro e si rendano disponibili ad accettare iniziative di promozione dell'occupazione da parte del Centro per l'impiego), sempreché le nuove assunzioni non siano dirette a sostituire lavoratori già dipendenti dai datori di lavoro di cui trattasi licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale nei sei mesi precedenti.

Rammentando che lo stato di disoccupazione viene sospeso nei casi in cui il soggetto sia occupato con contratto di durata inferiore a sei mesi, l'agevolazione viene riconosciuta anche nei casi di trasformazione di un precedente rapporto a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato, a condizioni che, all'atto della trasformazione, sia rispettato il requisito dei 24 mesi di disoccupazione.

Le agevolazioni contributive hanno durata di 36 mesi e consistono:

- per la generalità dei datori di lavoro, nella riduzione del 50% dei contributi e dei premi dovuti a carico del datore di lavoro, ferma restando la normale contribuzione a carico del lavoratore;
- per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane, nell'esenzione totale dei contributi e dei premi a carico del datore di lavoro. Se, però, si tratta di soggetti non imprenditori, è applicabile solo la riduzione del 50%.

Le agevolazioni di cui all'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 possono essere concesse anche ai lavoratori soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato.



LAVORATORI DISOCCUPATI O IN CIGS DA ALMENO 24 MESI				
Legge 29 dicembre 1990, n. 407				
NORMA	FATTISPECIE	BENEFICIARI	MISURA	DURATA
Art. 8, c. 9, L. n. 407/1990	Assunzione o trasf. a t.i. di- socc. o sospesi da oltre 24 mesi	Datori di lavoro in genere	Abbattimento 50% ctr. D.L. e premi INAIL	36 mesi
		Imprese del Mezzogiorno e artigiani	Abbattimento 100% ctr. D.L. e premi INAIL	



#### Attenzione

L'art. 1, comma 121, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone che i benefici contributivi di cui all'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015.

A tale proposito, la Circolare INPS del 29 gennaio 2015, n. 17, ricorda che:

- 1) a decorrere dal 1° gennaio 2015, le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari da almeno 24 mesi di Cigs non potranno più usufruire delle agevolazioni previste fino al 31 dicembre 2014 dall'art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 (riduzione del 50% per 36 mesi contributi a carico del datore di lavoro);
- 2) lo sgravio di cui alla legge n. 407/1990 non può essere riconosciuto per i rapporti di lavoro a termine trasformati a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2015;
- 3) continueranno ad usufruire dell'incentivo fino alla naturale scadenza le **assunzioni e le trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014.**

## 2.2 Lavoratori sospesi per almeno 3 mesi

Per i datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che **assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettono soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno 6 mesi dell'intervento**, è previsto:

- per un periodo di 12 mesi, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella stabilita per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura ordinaria;
- il diritto al contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità, ridotto di 3 mesi rispetto alla durata ordinaria prevista per l'indennità di mobilità, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione.



LAVORATORI DISOCCUPATI O IN CIGS PER ALMENO 3 MESI				
D.L. 20/5/1993, n. 148				
NORMA	FATTISPECIE	BENEFICIARI	MISURA	DURATA
Art. 4, c. 3, D.L. n. 148/1993	Assunzione a t.i. e pieno di sospesi in Cigs per almeno 3 mesi (anche non continuativi) di aziende in Cigs da almeno 6 mesi	Datori di lavoro in genere	Ctr. D.L. come apprendisti (10%)	12 mesi
			50% Ind. mobilità che sarebbe spettata al lavoratore	Fino a 50 anni: 9 mesi Oltre 50 anni: 21 mesi Oltre 50 anni Mezzogiorno: 33 mesi



### Attenzione

Per effetto dell'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2017, delle liste di mobilità (art. 2, comma 71, della legge 28 giugno 2012, n. 92), le agevolazioni sopra descritte sono destinate ad esaurirsi.

## 2.3 Disoccupati con almeno 50 anni di età e donne di qualsiasi età

L'art. 4, commi 8 e 11, della legge n. 92/2012 prevede misure volte a favorire l'assunzione di:

- soggetti di età non inferiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

L'incentivo consiste nella **riduzione del 50% dei contributi a carico del datore**, per la durata di **12 mesi**, nel caso di assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro subordinato, a **tempo determinato**, anche in somministrazione. Nel caso di **trasformazione del rapporto**, la ri-



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando  
è tratto da un volume pubblicato su  
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)